

REGOLAMENTO (UE) 2016/277 DEL CONSIGLIO**del 25 febbraio 2016****che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia ⁽¹⁾**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio ⁽²⁾ dispone il congelamento delle attività del presidente Lukashenko, di determinati funzionari della Bielorussia, delle persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica e delle persone e entità che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono, incluse in particolare le persone e le entità che forniscono sostegno finanziario o materiale al regime.
- (2) L'applicazione del congelamento dei beni dovrebbe essere mantenuta in relazione a quattro persone elencate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006.
- (3) Tutte le persone e le entità elencate nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 765/2006 in relazione a cui era stato sospeso il congelamento dei beni dovrebbero essere cancellate e si dovrebbe mettere fine alla sospensione dell'applicazione del divieto.
- (4) Questa misura rientra nell'ambito di applicazione del trattato e, pertanto, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza Il regolamento (CE) n. 765/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:

- 1) all'articolo 2, il paragrafo 6 è soppresso;
- 2) l'articolo 8 *ter* è soppresso;
- 3) l'allegato IV è soppresso.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1).